



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO



**Finanziato
dall'Unione europea**

**Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 669 di data 21/12/2022

OGGETTO: Affidato diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), modificato dall'art. 51, co. 1, lett.a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021), come previsto dalla normativa provinciale di cui alla L.P. 2 del 23.03.2020, per l'incarico per la relazione acustica nell'ambito del progetto di efficientamento energetico del Teatro in comodato d'uso gratuito al Comune di Avio allo Studio Tera Group Acustica Lorenzo Tomaselli con sede a Trento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Progetto finanziato a valere sui fondi PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Premesso che:

il Comune di Avio ha in essere un contratto di comodato d'uso gratuito con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, Rep. n. 729 dd. 04.08.2020, per l'utilizzo del Teatro contraddistinto alla p.ed 1048 CC Avio;

con Decreto SG n. 452 di data 07.06.2022 investimento1.3_Obiiettivo 2 Teatri, l'Amministrazione Comunale è risultata assegnataria delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – Next Generation;

Dato atto che:

in data 11 agosto 2022 è stata presentata dal Comune di Avio una variante al progetto assentito predisposta dall'arch. Claudia Carbone dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ripresentata in seconda istanza in data 31 agosto 2022 e successivamente anche in data 15 settembre 2022;

in data 2 novembre 2022, con disposizione del DGS di data 24 ottobre 2022, rep. n. 10 è stata

approvata la variante di cui sopra.

Atteso che con determinazione n. 575 di data 16.11.2022, è stato affidato, a trattativa privata ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per l'efficientamento energetico del Teatro in questione, allo Studio tecnico di ingegneria Arca Engineering srl con sede in Trento (TN), per l'importo complessivo di euro 24.349,37.- contributi ed iva a termini di legge inclusa.

Nel corso della predisposizione della progettazione definitiva è stata ravvisata la necessità, di predisporre uno studio ed un'analisi ex ante relativa all'impatto acustico degli interventi previsti e dei materiali utilizzati per il cappotto interno della sala del Teatro, con l'individuazione delle necessarie correzioni, sia in termini di scelta dei materiali sia in termini di caratteristiche geometriche e di finitura delle superfici della sala, rispetto all'intervento sopra evidenziato; altresì in considerazione dei requisiti di confort acustici previsti dai CAM come dettati dal D.M. 23.06.2022;

la prestazione in oggetto sarà composta da una prima fase di rilievo strumentale della risposta acustica del locale per caratterizzare la situazione attuale e per valutarne il livello di confort basato misura del tempo di riverberazione. Sulla scorta delle informazioni così acquisite, si procederà alla stima del tempo di riverberazione di progetto analizzando le prestazioni fisico-tecniche degli elementi previsti dall'intervento. Il risultato dell'analisi consente di verificare l'idoneità degli interventi ipotizzati ed eventualmente fornire indicazioni riguardo alla quantità e alla distribuzione dei materiali selezionati. La stessa si concluderà con la redazione di una relazione specialistica e da eventuali allegati grafici denominato "Relazione di progetto acustico", che sarà allegata al progetto esecutivo dell'opera;

Dato atto che:

l'articolo 20, comma 3, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, stabilisce che in caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività tecniche possono essere affidate, anche parzialmente, a soggetti di riconosciuta e specifica competenza;

a conferma di ciò merita ricordare che le disposizioni vigenti prevedono in primo luogo il ricorso a professionalità interne per l'espletamento degli incarichi di cui sopra e, solo quale ipotesi residuale, la possibilità di ricorrere a professionalità esterne. In questo contesto assume, pertanto, rilievo la necessità di valutare in seno ad ogni singolo Servizio le energie professionali eventualmente disponibili, pertanto il ricorso ai tecnici pubblici dipendenti interni all'amministrazione per l'espletamento di attività tecniche assume priorità indiscussa rispetto all'ipotesi dell'esteriorizzazione dei servizi tecnici;

l'ammissione a finanziamento della variante presentata è giunta in epoca recente e, a seguito di indagine sul personale presente in servizio presso l'Amministrazione comunale, si evince che non risulta una figura professionale in possesso dei requisiti previsti e necessari per la redazione della relazione acustica, pertanto considerata 'urgenza di provvedere entro termini e condizioni imposti dalla misura del PNRR ammessa a finanziamento necessita affidare incarico a uno Studio che enuclea nelle esperienze pregresse competenze e peculiari abilità.

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto, nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 fino al 30 giugno 2023.

Visti:

- gli artt 24 e 25 del DPP 11 maggio 2012, n 9-84/Leg, sulle procedure di affidamento diretto e i criteri di selezione;
- la L.P. n.2/2020, art.3, c.1, "Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del [decreto-legge n. 76 del 2020](#)";

- il parere del Consiglio di Stato n. 1108/2022 in cui si evidenzia come il Decreto Legge n. 76 del 2020, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e più snelle al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l'esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l'obbligo di richiedere preventivi).

Richiamato altresì il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020, in cui si evidenzia che "L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto, previa acquisizione informale di preventivi/offerte, quale "best practice" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida n. 4, al fine di garantire un minimum di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;

per la redazione della relazione acustica del teatro, nell'ambito del progetto per l'efficientamento energetico del Teatro di Avio, è stato contattato lo Studio Tera Group Acustica di Lorenzo Tomaselli, con sede a Trento che, con nota prot. comunale n. 12150 di data 15.12.2022 ha presentato un preventivo di 2.200,00.-, oneri previdenziale 4% esclusi, regime forfettario ai sensi art. 54-89 L. 190/2014;

con nota prot. Comunale n. 12161 di data 15.12.2022, è stato contattato lo Studio Tera Group Acustica - Lorenzo Tomaselli con sede a Trento, richiedendo, la costituzione, ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs 50/2016, della cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, o in alternativa, considerato l'importo dell'affidamento, un ulteriore ribasso pari al 1%, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

in data 19.12.2022 prot. n. 12264. il tecnico Lorenzo Tomaselli - Studio Tera Group Acustica con sede a Trento, ha formalizzato il miglioramento del prezzo pari all'1%, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, considerato l'importo dell'affidamento.

Il servizio proposto è conforme alle specifiche tecniche richieste e risponde pienamente all'interesse pubblico specifico che con il presente affidamento si intende soddisfare come si evince dal curriculum professionale e dal possesso dei requisiti di esperienza, capacità, professionalità, idoneità al corretto svolgimento dell'incarico.

Dato atto che l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Considerato che il servizio di progettazione richiesto è sottoposto:

- ai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare al Decreto 23 giugno 2022;
- alle specifiche disposizioni in materia di edilizia sostenibile ed efficientamento energetico;
- al rispetto dei principi di DSNH come stabilito dal regolamento UE n 2020/852, attuato con la Guida Operativa per il rispetto dei DSNH con Circolare n 32 del MEF del 30 dicembre 2021.

Preso atto che l'affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale nonché in possesso dei requisiti tecnico-professionali, in quanto verificati nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.3, mediante:

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e della regolarità fiscale;

- verifica dell'assenza di condanne passate in giudicato per reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
- verifica dell'assenza di procedure fallimentari e concorsuali di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni, iscrizioni in Albi o Elenchi ufficiali.

Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre l'incameramento della cauzione definitiva (*ove richiesta o, in alternativa*) e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

In ottemperanza al principio di rotazione degli affidamenti, sancito dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio numero 636 del 10 luglio 2019, si precisa che Studio Tera Group Acustica – Lorenzo Tomaselli con sede a Trento, non risulta essere l'affidatario né il partecipante di precedenti procedure della medesima categoria merceologica.

Dato atto che riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare: gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384, l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990, n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli str

Richiamata la legge provinciale 09.12.2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e in particolare l'art. 52, comma 4, della medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015, n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 28.02.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione integrato con la nota di aggiornamento 2022-2024, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 03.03.2022, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio

2022-2024 – parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 26 di data 24.03.2022, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 – parte obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)";

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

– il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.01.2017;

– il Regolamento di contabilità approvato e con deliberazione consiliare n. 61 dd. 27.12.2017, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 17 dd. 03.03.2022 e n. 26 dd. 24.03.2022, relative all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visti i decreti del Sindaco n. 1 di data 13.10.2020, prot. comunale n. 9227-3 pari data, n. 18 di data 03.05.2021, prot. n. 4322-3 pari data e n. 23 di data 1^a luglio 2021, prot. comunale n. 6386-3 pari data, con i quali vengono nominati i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, predisposti al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione.

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, a trattativa privata, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, l'incarico per la relazione acustica nell'ambito del progetto di efficientamento energetico del Teatro di Avio, allo Studio Tera Group Acustica – Lorenzo Tomaselli con sede a Trento, per l'importo complessivo di euro 2.178,00.- oneri previdenziali 4% esclusi (esente iva), regime forfettario ai sensi art. 54-89 L. 190/2014;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento ed indicata al punto 1. del dispositivo come dettagliato nel prospetto finanziario in calce alla presente;
3. di dare atto che l'impegno risulta finanziato da contributo PNRR - investimento 1.3 migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (cap. E 1400);
4. di dare atto che lo studio incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle Legge 136/2010 e s.m.i.;
5. di stabilire che il rapporto negoziale con lo studio incaricato si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, della L.P. n.23/1990;
6. di dare atto che per la prestazione in oggetto non sono stati riscontrati rischi da interferenza e non sussiste pertanto l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi del comma 3, dell'articolo 26, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e pertanto il costo della sicurezza risulta pari a zero;

7. di precisare che si provvederà alla liquidazione dell'importo pattuito ad avvenuta prestazione, dietro presentazione di regolari fatture con imputazione e riferimento al presente impegno e riportante i relativi codici CIG;
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sul sito comunale, nonché registrata all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici ai fini dell'articolo 1, comma 32, della L. n. 190 di data 6 novembre 2012;
9. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del "Codice di Comportamento dei dipendenti comunali";
10. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità;
11. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

Il Responsabile Servizio/Ufficio
BEBER IVAN
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Pratica istruita da: Carbone Claudia

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
U	2022	05 02	2.02.01.09.018	3299	Impegno	2.265,12
CIG CUP	Z3539351CE G64J22000540005					